



Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

ORDINANZA N. 182 DEL 28/09/2021

IL DIRIGENTE

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

Applicazione di misure di limitazione del traffico finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili - PM10. Periodo 1/10/2021 - 30/04/2022.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Ivano Bellemo	IL DIRIGENTE Settore Sicurezza, Legalità e Risorse Umane dr. Michele Tiozzo Netti FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 28/09/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 28/09/2021

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. OD-279-2021

Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale
Istruttore: Ivano Bellemo
Oggetto: Applicazione di misure di limitazione del traffico finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili - PM10. Periodo 1/10/2021 - 30/04/2022.

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06.06.2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08.01.2021 (BUR del 15.01.2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29.12.2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da COVID19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano di misure straordinarie;

Considerato che:

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;

- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale e le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;

è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che:

la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili, producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto, la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia" - che interessa anche il Comune di Chioggia -; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che:

la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 238/2021, evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione del Veneto nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia del 24.03.2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021, per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

Considerato che:

- in data 24.06.2021 si è svolta a livello regionale la riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), volto tra l'altro a chiarire i quesiti posti da alcuni comuni nel merito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021;
- in data 29/07/2021, presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono stati illustrati ai comuni i contenuti della nota della Regione del Veneto prot. 310609 del 09.07.2021 ad oggetto "*D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione". Chiarimenti.*";
- in data 24.09.2021, sempre presso la Città Metropolitana di Venezia, si è svolto un ulteriore Tavolo Tecnico Zonale, volto principalmente alla Presentazione della DGR 1089 del 09 agosto 2021 e alla determinazione di un calendario delle domeniche ecologiche.

Dato atto che:

- il Comune di Chioggia rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 - arancione e livello 2 rosso;
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente provvedimento, con specifico riferimento, *ratione materiae*, alle sole **misure di limitazione del traffico finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili- PM10**;

Considerato che i richiamati provvedimenti prevedono che:

- le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e sono modulate su tre livelli:
 - **Nessuna allerta - verde:** Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui

ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.

- **Livello di allerta 1 - arancio:** Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
- **Livello di allerta 2 - rosso:** Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.

- L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

Attesa la vigenza del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi (ex OCDPC n. 630/2020) n. 1 dell'8 gennaio 2021 con il quale, viene disposto che *"il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto di cui alla DGR n. 1898/20 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da COVID19"*;

Considerato quanto emerso in particolare nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nelle sedute del 29 luglio e 24 settembre 2021, dove stati tra l'altro definiti i seguenti livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure temporanee e omogenee, nonché indicate le seguenti **misure di limitazione del traffico da adottare dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, con sospensione per il periodo natalizio dal 19 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 compresi** (per tutti i livelli di allerta):

1. Nessuna allerta - Livello Verde: Nessun superamento misurato, secondo le

persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto:

- a. Blocco della circolazione autoveicoli privati (M): BENZINA euro 0 e euro 1; DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3. Al termine dell'emergenza sanitaria COVID 19 - ad oggi dichiarata sino al 31.12.2021 - il divieto verrà automaticamente esteso anche ai veicoli euro 4;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali (N): BENZINA euro 0 e euro 1; DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3. Al termine dell'emergenza sanitaria COVID 19 - ad oggi dichiarata sino al 31.12.2021 - il divieto verrà automaticamente esteso anche ai veicoli euro 4;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli (L): euro 0;
- d. Istituzione del divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
- e. Periodo di applicazione: dal 01.10.2020 al 30.04.2022;
- f. Giorni: dal lunedì al venerdì feriali;
- g. Orario: 8:30 - 18:30;
- h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
- i. Deroche: quelle previste al successivo punto 5;
- l. Altri divieti:
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione;

2. Allerta Livello 1 Arancio: Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo:

- a. Blocco della circolazione autovetture private (oltre a quelle del punto 1.): BENZINA euro 2 e DIESEL euro 4 e euro 5;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali (oltre a quelle del punto 1.): BENZINA euro 2 e DIESEL euro 4;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli (oltre a quelle del punto 1.): euro 1;
- d. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m³ concentrazione PM₁₀;
- e. Durata applicazione limitazioni: le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- f. Giorni: dal lunedì alla domenica;
- g. Orario: 8:30-18:30;
- h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
- i. Dergoghe: quelle previste al successivo punto 5;
- l. Altri divieti:
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione;

3. Allerta Livello 2 Rosso: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo:

- a. Blocco della circolazione autovetture private: quelle dei punti 1 e 2;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali: a quelle dei punti 1 e 2. Per i veicoli DIESEL euro 5, orario 8.30-12.30;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli: quelle dei punti 1 e 2;
- e. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m³ concentrazione PM₁₀;
- f. Durata applicazione limitazioni: le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.;
- g. Giorni: dal lunedì alla domenica;
- h. Orario: veicoli privati: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 0+1+2+3+4: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 5: 8:30-12:30;
- i. Ambito di applicazione: intero territorio comunale , eccetto SS. 309 Romea;
- l. Dergoghe: quelle previste al successivo punto 5;
- l. Altri divieti:
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione;

4. "Domeniche ecologiche" (da calendarizzare con successivi provvedimenti):

- a. Blocco della circolazione autovetture private (M): tutte le categorie tranne i veicoli elettrici;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali (N): tutte le categorie tranne i veicoli elettrici;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli (L): tutte le categorie tranne i veicoli elettrici;

- d. Istituzione del divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
- e. Periodo di applicazione: dal 01.10.2020 al 30.04.2022;
- f. Giorni: da calendarizzare;
- g. Orario: da calendarizzare;
- h. Ambito di applicazione: da individuare con successivi provvedimenti;
- i. Deroche: mezzi pubblici e altre da individuare con successivi provvedimenti;

5. Sono esclusi dalle misure limitative del traffico le seguenti categorie di veicoli:

A. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- 1) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- 2) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 3) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- 4) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- 5) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 6) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- 7) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- 8) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- 9) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 10) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- 11) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 12) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 13) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati);
- 14) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

- 15) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- 16) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 17) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- 18) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- 19) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 20) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999n. 261 e s.m.i.);
- 21) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;
- 22) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- 23) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme ;
- 24) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (compreso lo sgombero della neve), idrica, fognaria e di depurazione ;

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

- 25) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 26) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 27) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- 28) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 29) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- 30) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 31) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- 32) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- 33) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 34) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- 35) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- 36) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata del servizio di trasporto pubblico di linea.
- 37) veicoli di artigiani o imprese utilizzati per attività di pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, nonché alla gestione di emergenza di altri impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.) ;
- 38) veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;

- 39) veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività ;
- 40) veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

B. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta di ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui alla lett. A., con le seguenti modifiche alla deroga 10) e alla deroga 29):

- veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Chioggia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

Rilevata, inoltre, l'opportunità di disporre che, in mancanza di contrassegni distintivi, tesserini di riconoscimento, scritte o particolari segni di riconoscimento esterni applicati ai veicoli, i titoli autorizzativi attestanti le deroghe di cui alla presente Ordinanza saranno costituiti da autocertificazioni in carta libera che dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai Corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito, con i seguenti contenuti minimi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47, comma 3 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a , nato/a il a
residente a in Via n. consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data alle ore.....

con il mezzo targato si recherà a.....

per la seguente motivazione:.....

Data..... Il/La dichiaranteb) per particolari esigenze straordinarie, non programmabili e non prevedibili, non incluse negli elenchi di cui al presente provvedimento, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando Polizia Locale;

In considerazione dell'avvenuto recepimento da parte del Comune di Chioggia del "Nuovo Accordo di Bacino Padano" e ritenuto necessario ed urgente provvedere all'adozione di tutte le misure strutturali inerenti la limitazione del traffico urbano, così come sopra individuate e determinate;

Richiamati:

- gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto del Sindaco n. 28/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione del Settore "Sicurezza, Legalità e Risorse Umane" al Dott. Michele Tiozzo;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del TUEL;

ORDINA

per i motivi esposti in preambolo, ad integrazione e/o modifica degli eventuali divieti già esistenti, l'adozione delle seguenti misure di limitazione del traffico da applicare dal **dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, con sospensione per il periodo natalizio dal 19 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 compresi** (per tutti i livelli di allerta):

1. Nessuna allerta - Livello Verde: Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto:

- a. Blocco della circolazione autovetture private (M): BENZINA euro 0 e euro 1; DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3. Al termine dell'emergenza sanitaria COVID 19 - ad oggi dichiarata sino al 31.12.2021 - il divieto verrà automaticamente esteso anche ai veicoli euro 4;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali (N): BENZINA euro 0 e euro 1; DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3. Al termine dell'emergenza sanitaria COVID 19 - ad oggi dichiarata sino al 31.12.2021 - il divieto verrà automaticamente esteso anche ai veicoli euro 4;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli (L): euro 0;
- d. Istituzione del divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
- e. Periodo di applicazione: dal 01.10.2020 al 30.04.2022;
- f. Giorni: dal lunedì al venerdì feriali;
- g. Orario: 8:30 - 18:30;
- h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
- i. Deroche: quelle previste al successivo punto 5;
- l. Altri divieti:
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione;

2. Allerta Livello 1 Arancio: Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo:

- a. Blocco della circolazione autovetture private (oltre a quelle del punto 1.): BENZINA euro 2 e DIESEL euro 4 e euro 5;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali (oltre a quelle del punto 1.): BENZINA euro 2 e DIESEL euro 4;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli (oltre a quelle del punto 1.): euro 1;
- d. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m3 concentrazione PM10;

- e. Durata applicazione limitazioni: le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- f. Giorni: dal lunedì alla domenica;
- g. Orario: 8:30-18:30;
- h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
- i. Deroche: quelle previste al successivo punto 5;
- l. Altri divieti:
- Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione;

3. Allerta Livello 2 Rosso: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo:

- a. Blocco della circolazione autovetture private: quelle dei punti 1 e 2;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali: a quelle dei punti 1 e 2. Per i veicoli DIESEL euro 5, orario 8.30-12.30;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli: quelle dei punti 1 e 2;
- e. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m³ concentrazione PM₁₀;
- f. Durata applicazione limitazioni: le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.;
- g. Giorni: dal lunedì alla domenica;
- h. Orario: veicoli privati: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 0+1+2+3+4: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 5: 8:30-12:30;
- i. Ambito di applicazione: intero territorio comunale , eccetto SS. 309 Romea;
- l. Deroche: quelle previste al successivo punto 5;
- l. Altri divieti:
- Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;
 - Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione;

4. “Domeniche ecologiche” (da calendarizzare con successivi provvedimenti):

- a. Blocco della circolazione autovetture private (M): tutte le categorie tranne i veicoli elettrici;
- b. Blocco della circolazione veicoli commerciali (N): tutte le categorie tranne i veicoli elettrici;
- c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli (L): tutte le categorie tranne i veicoli elettrici;
- d. Istituzione del divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
- e. Periodo di applicazione: dal 01.10.2020 al 30.04.2022;
- f. Giorni: da calendarizzare;
- g. Orario: da calendarizzare;
- h. Ambito di applicazione: da individuare con successivi provvedimenti;
- i. Deroche: mezzi pubblici e altre da individuare con successivi provvedimenti;

5. Sono esclusi dalle misure limitative del traffico le seguenti categorie di veicoli:

A. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- 1) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- 2) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 3) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- 4) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- 5) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 6) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- 7) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- 8) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- 9) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 10) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- 11) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 12) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 13) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati);
- 14) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- 15) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- 16) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 17) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- 18) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- 19) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 20) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999n. 261 e s.m.i.);

- 21) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;
- 22) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- 23) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme ;
- 24) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (compreso lo sgombero della neve), idrica, fognaria e di depurazione ;

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

- 25) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 26) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 27) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- 28) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 29) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- 30) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 31) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- 32) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- 33) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 34) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- 35) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- 36) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa - 1^ fermata del servizio di trasporto pubblico di linea.
- 37) veicoli di artigiani o imprese utilizzati per attività di pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, nonché alla gestione di emergenza di altri impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.) ;
- 38) veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;
- 39) veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività ;
- 40) veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

B. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta di ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui alla lett. A., con le seguenti modifiche alla deroga 10) e alla deroga 29):

- veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Chioggia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

Che, in mancanza di contrassegni distintivi, tesserini di riconoscimento, scritte o particolari segni di riconoscimento esterni applicati ai veicoli, i titoli autorizzativi attestanti le deroghe di cui alla presente Ordinanza saranno costituiti da autocertificazioni in carta libera che dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai Corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito, con i seguenti contenuti minimi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47, comma 3 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a , nato/a ila
residente ain Via n. consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data alle ore.....
con il mezzo targatosi recherà a.....
per la seguente motivazione:.....

Data..... I/La dichiaranteb) per particolari esigenze straordinarie, non programmabili e non prevedibili, non incluse negli elenchi di cui al presente provvedimento, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando Polizia Locale;

Che, per particolari esigenze straordinarie, non programmabili e non prevedibili, non incluse negli elenchi di cui al presente provvedimento, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando Polizia Locale;

Che il Settore LL.PP. provveda all'installazione della relativa segnaletica di indicazione e divieto, in accordo con il Comando Polizia Locale, secondo le sopra descritte direttive del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana (modello di cartello in allegato alla presente Ordinanza);

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Regione del Veneto;
- alla Città Metropolitana di Venezia che, tramite il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), ha il compito di coordinare le azioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani;
- agli Uffici ed Organi di Polizia per le rispettive competenze;
- al Servizio Ecologia-Ambiente del Comune di Chioggia, competente in via generale per la gestione delle problematiche attinenti alla tutela ambientale;

Di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Si attesta:

- che verrà assolto all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" sul sito web del Comune di Chioggia, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013;
- che la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Chioggia.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art.37 comma 3 del D.Leg.vo 285/92) con le modalità previste dall'art.74 del D.P.R.n.495/1992; sempre entro 60 giorni è esperibile altresì ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Chioggia, 28/09/2021

IL DIRIGENTE
Settore Sicurezza, Legalità e Risorse Umane
dr. Michele Tiozzo Netti
FIRMATO DIGITALMENTE